Pensioni, Riscatti e Ricongiunzioni più costose. Cosa cambia per i lavoratori

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 275 del 25 novembre 2026) le nuove tabelle attuariali per il calcolo dell'onere di riscatto, ricongiunzione e rendita vitalizia. L'aggiornamento demografico ed economico ridisegna i costi per chi vuole valorizzare i periodi sino al 31 dicembre 1995 con il sistema retributivo.
(Fonte: https://www.pensionioggi.it/ 26 novembre 2026)

Da oggi le domande di **riscatto, ricongiunzione e costituzione della rendita vitalizia** per la generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Inps costeranno di più. E' stato, infatti, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 275/2026) il decreto del ministero del lavoro del **26 ottobre 2026** che recepisce l'aggiornamento previsto dall'articolo 1, co. 196 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) dei coefficienti attuariali da utilizzare per determinare il costo della cd. **riserva matematica** di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

I destinatari
I nuovi parametri saranno utilizzati per determinare il costo del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (come gli anni di studio universitario), le ricongiunzioni dei contributi verso l'Inps (ai sensi della legge n. 29/79 e 45/90) e la costituzione di rendita vitalizia per omissioni contributive del datore di lavoro a partire dalle domande presentate dal **26 novembre 2026** (data di entrata in vigore del Dm).
I parametri riguardano, è importante precisarlo, solo il costo delle operazioni ricadenti nel **sistema retributivo**, cioè il riscatto o la ricongiunzione nell'Inps dei periodi temporali **entro il 31 dicembre 1995**; non interessano i lavoratori che riscattano o ricongiungono i periodi successivi essendo questi determinati con il cd. criterio dell'aliquota percentuale, né i lavoratori che riscattano la laurea con il criterio agevolato. Nel sistema retributivo, infatti, il costo dell'operazione si determina moltiplicando l'aumento della pensione attesa al momento della domanda per il cd. coefficiente attuariale agganciato all'età anagrafica e all'anzianità contributiva complessiva derivante dal riscatto.
Le nuove tabelle interesseranno la generalità dei lavoratori **dipendenti anche del settore pubblico e gli autonomi** in sostituzione delle vecchie tabelle individuate nel Dm 31.8.2007 (dipendenti) e nel Dm 22.4.2008 (autonomi). Da chiarire se saranno superate anche quelle del Dm 20.2.2003 dedicate ai lavoratori iscritti al **Fondo Volo**.

Le differenze
L'aggiornamento recepisce l'evoluzione delle basi demografiche (**speranza di vita** rilevata dall'Istat) e dei parametri finanziari ed economici utilizzati dagli enti previdenziali. Rispetto alle precedenti tabelle le nuove tavole riflettono una maggiore longevità attesa, specialmente nelle fasce d'età centrali e avanzate. Poiché la pensione verrà erogata per un arco temporale statisticamente più

lungo, il capitale necessario a coprire una singola unità di rendita tende a salire nelle fasce prossime al pensionamento, rendendo l'operazione tendenzialmente più onerosa a parità di retribuzione pensionabile. Ad esempio un individuo maschio con 62 anni e 34 anni di contributi vedrà un aumento del coefficiente da **16,48** a **18,06** con un aumento dell'onere lordo di riscatto di ca. il **10%**.

Come già accadeva nel sistema precedente, i coefficienti confermano una crescita progressiva al crescere dell'età e dell'anzianità contributiva fino al raggiungimento della soglia massima di accesso alla pensione. Ad esempio, per un lavoratore attivo di **45 anni** con **20 anni** di anzianità contributiva complessiva, il coefficiente si attesta a **15,5188** per gli uomini e a **14,3870** per le donne. Se lo stesso lavoratore attende i **55 anni** (raggiungendo 30 anni di contributi), il moltiplicatore sale rispettivamente a **17,1800** e **15,9999**, per poi toccare il picco massimo a **67 anni** (**18,8730** per gli uomini con almeno 20 anni di contributi e **18,3604** per le donne).

Le nuove tabelle, inoltre, determinano i coefficienti per l'età attiva sino all'età di 70 anni per entrambi i sessi e ad un'anzianità contributiva di 42 anni (41 anni per le donne) riflettendo l'aumento dell'età pensionabile occorsa negli ultimi 20 anni. Quelli precedenti si fermavano a 37 anni di contributi per gli uomini (39 per le donne) ed un'età massima di 65 anni per le donne.

Età anagrafica	Anzianità contributiva*	Maschi	Femmine
30 anni	5 anni	12,7399	11,8155
35 anni	10 anni	13,6494	12,6655
40 anni	15 anni	14,5813	13,5299
45 anni	20 anni	15,5188	14,3870
50 anni	25 anni	16,4077	15,2195
55 anni	30 anni	17,1800	15,9999
60 anni	35 anni	17,8234	16,7653
65 anni	40 anni	18,4729	17,7644
67 anni	20 anni	18,8730	18,3604

* L'anzianità contributiva include sia i contributi già accreditati sia quelli riconosciuti con l'operazione. Fonte: G.U. n. 275 del 25/11/2026.

Cosa devono fare i lavoratori

Per chi ha già presentato domanda di riscatto o ricongiunzione **prima** del 26 novembre 2026, continuano ad applicarsi i **vecchi coefficienti** in base alla data di presentazione dell'istanza. Al contrario, per tutte le nuove domande inoltrate successivamente, il calcolo dell'onere verrà effettuato applicando i nuovi valori.

Come anticipato resta invariata la regola generale per chi opta per il **riscatto "agevolato" della laurea** (per i periodi nel **sistema contributivo**), che continua a essere calcolato con il metodo a forfait sul minimale artigiani e commercianti senza ricorrere alle tabelle di **riserva matematica**.

Documenti: **Dm 26 Ottobre 2026**